

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Legge Regionale 66 del 20 dicembre 2012
Viale Trieste, 93
Cosenza
"GESTIONE STRALCIO - ARSSA"

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 55/GS DEL 08 MAR. 2022

OGGETTO: Costituzione del diritto di passaggio e di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, a favore della Elion Wind 2 SRL, finalizzato alla connessione di un impianto minieolico alla rete elettrica nazionale.

– ***Il Direttore Generale***

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore del Patrimonio.

Premesso che:

- con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- con Provvedimento n. 5 del 22/12/2021, il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente del Settore Amministrativo;
- con deliberazione n. 12/GS del 08/03/2016 il Dott. Giuseppe De Caro è stato nominato Coordinatore del Patrimonio;
- il Direttore Generale nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2022 dell'Azienda da parte del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 149/DG del 28/12/2021 ha approvato il bilancio di previsione assestato per l'esercizio 2022 con deliberazione n. 01/DG del 10/01/2022 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2022, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- Sentito il Coordinatore del Patrimonio che esprime parere di regolarità tecnica.

CONSIDERATO:

- che la Elion Wind 2 SRL, con sede in Pesaro (PU) in via del corso 27 cap 61121, registro delle imprese di Pesaro C.F. e P.I. 02671350417, rappresentata da Mauro Borselli nato a Pesaro (PU), il 10/03/1985 e residente a Riccione (RN) in Viale Panoramica n. 8, C.F. BRSMRA85C10G479T, in qualità di Amministratore unico, intende realizzare un impianto minieolico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da 1 MW, detto impianto entrerà a far parte della rete di "e-distribuzione";
- che l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia é considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche (legge 9 Gennaio 1991 n.10 e successive nonché art.11 della legge 7 Agosto 1990, n.241);

PRESO ATTO che

- il Sig. Mauro Borselli ha presentato in data 10/05/2021 al Comune di Simeri Crichi, permesso a costruire (SUAP) configurando di conseguenza una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- lo stesso con nota n. 3804 del 17/11/2021 inviata alla Gestione Stralcio ARSSA, al fine di garantire all'impianto che si accinge a realizzare la connessione alla rete elettrica nazionale, ha chiesto, anche nell'interesse di e-distribuzione S.p.A., la concessione del diritto di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, su una porzione di terreno di proprietà dell'Ente, sito in agro di Simeri Crichi (CZ) località "Pietro Paolo" C/DA Gelsitello iscritto in catasto al foglio N°25 particelle N°67, 68, e 93 per una lunghezza ml. 377 ed una profondità di circa 1.20 mt. proponendo un corrispettivo pari ad € 500,00;
- l'Ente non ritenendo congrua la proposta formulata, chiedeva alla Elion Wind 2 SRL di riformulare una nuova proposta;
- la Società, seguendo le indicazioni di questa Struttura con nota n. 560 del 22/02/2022, proponeva un corrispettivo pari ad € 5.497,80, proposta che può ritenersi congrua;
- la Struttura che istruisce la pratica, ha predisposto con le parti interessate l'atto facente parte integrante della presente delibera, con il quale si costituisce a favore della Elion Wind 2 SRL ed anche nell'interesse di e-distribuzione S.p.A., su una superficie di Mq.1.508, un diritto di servitù di passaggio e di elettrodotto in cavo interrato a fronte del pagamento di un'indennità una tantum pari ad €. 5.497,80;

Tanto Premesso, Considerato e Preso Atto :

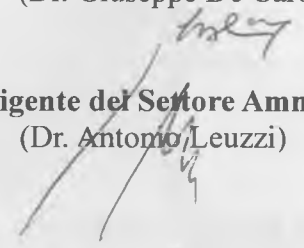
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore del Patrimonio;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

- di approvare il contratto che è parte integrante della presente e di costituire il diritto di servitù di passaggio e di elettrodotto inamovibile in cavo interrato sulla porzione di terreno di Mq.1.508 di proprietà della Gestione Stralcio ARSSA sita in agro di Simeri Crichi (CZ) ed iscritta in catasto al foglio N°25 particelle N°67,68 e 93 secondo il tracciato indicato nella planimetria inclusa nel contratto, il tutto dietro il riconoscimento alla sottoscrizione dell'Atto definitivo della somma di €. 5.497,80;
- di dare mandato a uno dei Procuratori dell'ARSAC, individuati con procura del 16/05/2016 registrata al N. 5320 serie 1/T il 20/05/2016, affinché, in nome e per conto del Direttore Generale dell'ARSAC, intervenga nell'atto pubblico di cui sopra;
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in base al combinato disposto degli artt. 23 L.R. n. 12/1992 e 6 L.R. 15/1993;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA e di trasmettere due originali alla Gestione Stralcio ARSSA Coordinamento Patrimonio.

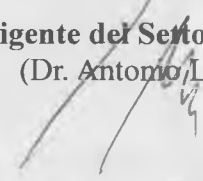
Il Coordinatore del Patrimonio

(Dr. Giuseppe De Caro)



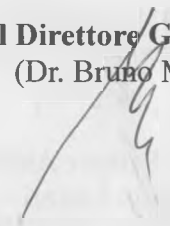
Il Dirigente del Settore Amministrativo

(Dr. Antonio Leuzzi)

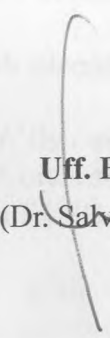
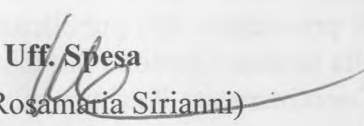


Il Direttore Generale

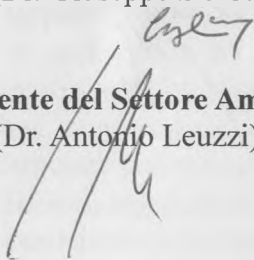
(Dr. Bruno Maiolo)

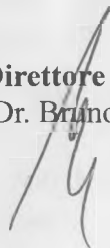


Il Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

 Uff. Bilancio (Dr. Salvatore Pace)	 Uff. Spesa (Dr.ssa Rosamaria Sirianni)
---	---

Il Coordinatore del Patrimonio
(Dr. Giuseppe De Caro)


Il Dirigente del Settore Amministrativo
(Dr. Antonio Leuzzi)


Il Direttore Generale
(Dr. Bruno Maiolo)



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 08 MAR. 2022 sino al 12 2 MAR. 2022

ATTO DEFINITIVO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO IN CAVO INTERRATO

Tra

Elion srl, con sede in Pesaro, Via del Carso 27 – CAP 61121, Registro delle Imprese di Pesaro, C.F. e P.I. 02671350417, nel seguito denominato "Produttore", rappresentata nel presente atto da Mauro Borselli nella qualità di Amministratore.

e

A.R.S.A.C. Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria (OPERA SILA Ente di sviluppo in Calabria), con sede in Viale Trieste, 95 – 87100 Cosenza, P. IVA 03268540782 nel seguito denominati "Parte Concedente".

e

e-distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma, Via Ombrone 2 – cap 00198 – Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00 , Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000, R.E.A. 922436, sede territoriale DTR _____ – Italia, nel seguito denominata "e-distribuzione", rappresentata nel presente atto da _____ nella qualità di _____

Singolarmente denominate anche "Parte" e, nel loro insieme, "Parti".

PREMESSO CHE:

- il produttore presentava a e-distribuzione istanza di connessione alla rete di distribuzione dell'impianto di produzione di energia elettrica sito nel Comune di Simeri Crichi;
- il produttore, con l'accettazione del preventivo per la connessione redatto da Enel tenuto conto di quanto disposto dalla Delibera ART/elt n. 99/08, si è impegnato a richiedere le autorizzazioni riguardanti la costituzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connesione (di seguito "Impianto"), nonché ad acquisire, anche nell'interesse dell'e-distribuzione, le relative servitù di elettrodotto.
- il produttore ha ottenuto dalla Parte Concedente il consenso a costituire a favore dell'Impianto la relativa servitù di elettrodotto;
- si rende quindi necessario procedere alla stipulazione del presente atto.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART.1: Le premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

ART.2: La parte Concedente costituisce sugli immobili descritti nella tabella che segue, la servitù di elettrodotto a favore dell'Impianto, meglio descritti in seguito, della cui consistenza e del cui tracciato, come riportato nello stralcio planimetrico allegato, dichiara di essere a conoscenza.

L'impianto sarà costruito dal Produttore ed entrerà a far parte della rete di distribuzione di e-distribuzione e sarà, quindi, da quest'ultima esercito.

L'Impianto, denominato "linea elettrica interrata con tensione pari a 20 kV", posto, tenuto conto dell'attuale stato dei luoghi, ad una profondità di circa m 1,20, è costituito da n. 1 cavo sotterraneo posato in un unico scavo ed interessa, nella consistenza di seguito riportata, i mappali sotto indicati.

Comune	Foglio	Via	Particelle	Lunghezza	Larghezza	Area Totale
				(m)	(m)	(m ²)
Simeri Crichi, località Pietro Paolo	25	Contrada Gelsitello	68 93 - 67	377	4	1508

Il fondo sul quale viene costituita la servitù sopra specificata, ha le seguenti caratteristiche (indicare i confini e quant'altro ritenuto necessario):

- A nord con le particelle 386/66/447
- Ad ovest con le particelle 571/572/573/398/399/400/64/52
- Ad est con le particelle 17/63/401/402/403/574/575
- A sud con le particelle 79/83

ART. 3: La servitù di cui al presente atto è inamovibile, e quindi, la Parte Concedente rinuncia ad avvalersi della facoltà riconosciute dall'art. 122 R.D. n.1775/1993.

ART.4: La servitù di cui al presente atto conferisce:

al Produttore la facoltà di:

- far accedere sul fondo asservito per la costruzione dell'impianto il proprio personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto.
- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'impianto indicato nel precedente art.2, nonché di apporre, se necessario, i relativi cippi segnalatori;
- deramificare od abbattere quelle piante che, possano essere di impedimento alla realizzazione dell'impianto. In tale caso, il legname abbattuto rimane a disposizione della Parte Concedente.

A e-distribuzione la facoltà di:

- fare accedere, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, sul fondo asservito il proprio personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto, per l'espletamento dell'attività di esercizio e manutenzione, ordinaria straordinaria, dell'impianto;
- cambiare o modificare o aumentare il numero ed anche la sezione dei cavi e dei loro accessori, provvedendo a corrispondere, in caso di aggravio, la relativa indennità alla Parte Concedente.
- deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione, possano essere di impedimento all'esercizio dell'impianto. In tale caso, il legname abbattuto rimane a disposizione della Parte Concedente.

ART.5: La aperte Concedente si obbliga:

- a consentire a e-distribuzione ed al Produttore di esercitare le facoltà sopradette;
- a non eseguire opere o scavi che possano compromettere la sicurezza dell'impianto;



- a non piantare alberi di alto fusto a meno di 2 metri dalla fascia asservita;

- a non erigere manufatti di qualunque genere e a non collocare o far collocare da terzi condutture interrato o altre opere in prossimità della fascia asservita senza averne previamente richiesto ad e-distribuzione la verifica di compatibilità con l'Impianto;

ART.6:Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costituzione dell'Impianto è a carico del Produttore, mentre rimane a carico di e-distribuzione qualsiasi responsabilità connessa e conseguente all'esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell'Impianto.

ART.7: I danni subiti dalla Parte Concedente durante la fase di costituzione sono a carico del Produttore, mentre quelli conseguenti all'esercizio dell'Impianto sono a carico di e-distribuzione. In entrambi i casi, i danni saranno valutati e liquidati, dopo l'esecuzione degli interventi di costruzione o di esercizio.

Il produttore si obbliga a mettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati durante la costruzione dell'Impianto.

ART.8: Quale indennità per la servitù così come costituita, tenuto conto di tutte le facoltà e gli obblighi previsti dal presente atto, il Produttore corrisponderà alla Parte Concedente, alla stipula dell'atto definitivo notarile, la somma di € 5497.80 (Euro cinquemilaquattrocentonovantasette/80). L'indennità pattuita è da intendersi definitiva e immutabile.

ART.9: La parte Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del fondo e che sullo stesso non gravano diritti incompatibili con la servitù costituita.

Per effetto di quanto sopra, la Parte concedente garantisce il produttore e e-distribuzione, ciascuna in relazione alla facoltà riconosciute agli stessi dal presente atto, per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni, che, a qualsiasi titolo, possano vantare diritti sul fondo o sull'indennità corrisposta per la costituzione della servitù stessa.

ART.10: La parte Concedente si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, la servitù ed i patti di cui al presente atto facendone menzione nell'atto transattivo o costitutivo del diritto reale.

ART.11: Tutte le spese, adempimenti ed oneri fiscali relativi al presente sono a carico del Produttore.

ART.12: La parte Concedente si impegna a recarsi dal notaio per la riproduzione in atto pubblico o scrittura privata autenticata dal presente atto. I costi per la riproduzione in questione sono a carico del Produttore.

ART.13: Per quanto non contemplato nel presente atto, le Parti fanno espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

ART.14: In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Simeri Crichi lì, _____.

La parte Concedente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'art.4 (facoltà riconosciute al Produttore e a e-distribuzione), l'art.3 (inamovibilità della servitù), l'art.5 (obblighi della parte concedente), l'art.6 (responsabilità per costruzione ed esercizio Impianti), l'art.7 (ripartizione tra e-distribuzione e Produttore circa la responsabilità per danni), l'art.12 (riproduzione in atto pubblico) e l'art.14 (foro competente)

Letto, confermato e sottoscritto.

Simeri Crichi lì, _____.

Il produttore dichiara di aver presi conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, l'art.8 (corresponsione dell'indennità di servitù) e gli artt.11 e 12 (spese del presente atto e della sua riproduzione in atto pubblico).

Letto, confermato e sottoscritto.

Simeri Crichi lì, _____.



Comune di Simeri Crichi (CZ)
Fg.25 P.Illa 93-68-67

Tratto di proprietà Ente ARSAC

